

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-943 del 27/02/2023
Oggetto	DPR 420/1994 e s.m.i. e della L. 239/2004. AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI LAVORAZIONE E/O STOCCAGGIO OLI MINERALI DELLA DITTA RECHIM SRL ; Sede legale e dell'impianto in via Argentana n°4 - 44048 Comune di Argenta (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-951 del 24/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica n°6483/2023

DPR 420/1994 e s.m.i. e della L. 239/2004. AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI LAVORAZIONE E/O STOCCAGGIO OLI MINERALI DELLA DITTA RECHIM SRL – Sede legale e dell'impianto in via Argentana n°4 - 44048 Comune di Argenta (FE).

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI ARPAE DI FERRARA**

Richiamati:

- il **DPR 18 aprile 1994 n°420** "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito oli minerali" ed in particolare:
 - gli Artt. 6 e 10 che disciplinano rispettivamente la procedura per il rilascio di autorizzazione e l'esercizio provvisorio;
 - l'Art. 10 comma 1) che prevede *"il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, può autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate."*
- la **Legge 23 agosto 2004 n°239** "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" che all'art. 1 comma 2) lett. a) stabilisce che:
 - *le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;*
 - e, all'art. 1 comma 56) stabilisce che: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lett. a) sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:*
 - a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli minerali;*
 - b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio oli minerali;*
 - c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;*
 - d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;*
- il **D.Lgs. 31 dicembre 2012 n°249**, art. 16, comma 3 e comma 4, con i quali è stata aggiornata la definizione di oli minerali sostituendo alla parola "biodiesel" le definizioni di "biocarburanti e bioliquidi";

Viste:

- la **L. n°56 del 7/4/2014** "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la **L.R. n°13 del 30/7/2015** "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della L. R. n. 13 del 30/7/2015, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie

- in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. n. 13 del 30 luglio 2015;
- la DDG n°130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n°2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n°130/2021;
- la DDG n°75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG n°19/2022 e n°77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG n°162 del 22/12/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,

Richiamata la **Legge n°241/1990 e ss.mm.ii.** che disciplina il procedimento amministrativo, con particolare riferimento allo strumento della Conferenza dei Servizi;

Considerato che l'attività della Società Rechim SpA rientra tra le tipologie soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla Legge 23 agosto 2004 n°239 all'art. 1 comma 56 lett. a);

Visti:

- la domanda di autorizzazione alla dismissione dell'impianto di lavorazione e/o stoccaggio oli minerali ad uso industriale (PG/2023/4810 del 11/01/23) presentata dalla ditta Rechim SpA (C.F. 01218210399 e P. IVA 01289040394), con sede legale e con deposito degli oli minerali in via Argentana n°4 - 44048 Comune di Argenta (FE);
- la documentazione allegata a corredo:
 - relazione tecnica di dismissione del deposito corredata dagli elaborati tecnici riportanti l'ubicazione nello stabilimento delle cisterne dismesse e quelle che hanno cambiato la loro destinazione d'uso;
 - rapporti di prova dei controlli effettuati relativi la tenuta dei serbatoi;
 - planimetria dei sondaggi e dei piezometri svolti e rapporti di prova del suolo-sottosuolo e delle acque naturali e di falda;
 - visura aggiornata della CCIAA di Ferrara;
- l'assolvimento degli oneri istruttori così come previsto dal tariffario ARPAE;

Rilevato che:

- l'istanza presentata riguarda una dismissione di un deposito di oli minerali a uso industriale già avvenuta, il cui deposito apparteneva alla precedente ditta insediata nello stabilimento ora di proprietà della ditta Rechim Srl;
- la ditta Rechim è stata chiamata a formalizzare la dismissione del deposito mediante l'autorizzazione alla dismissione. I 9 serbatoi dismessi svolgono una diversa funzione rispetto alla precedente;
- la capacità geometrica complessiva per la quale si chiede la dismissione è pari a 1000m³ così suddivisi:

F114	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	esano grezzo
F115	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	esano tecnico
F116	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	esano tecnico
F117	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	esano tecnico
F118	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	cicloesano tecnico
F120	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	benzina 60/95

F122	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	esano grezzo
F126	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	sfridi altobollenti
F127	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	esano grezzo
F128	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	cicloesano tecnico
Totale		mc	1000	

Preso atto che:

- tutte le tubazioni di collegamento sono state rimosse e inviate a ditta per apposito smaltimento;
- i serbatoi F118, F128, F112, F127 e F126 sono stati rimossi e sostituiti;
- per i serbatoi F114, F115, F116, F117, F120 si è proceduto al loro svuotamento e alla verifica spessimetrica della cisterna F116 (come campione) per verificarne l'integrità, dalla quale è emersa la presenza di piccole corrosioni. Ciononostante la ditta evidenzia come tutto il fasciame ha uno spessore sufficiente per poter essere impiegato come contenitore di altre tipologie di liquidi inerenti l'attuale attività dell'azienda. La ditta dichiara che non si sono evidenziate perdite in corrispondenza degli organi di attacco;
- i serbatoi sono collocati all'interno di bacini di contenimento in calcestruzzo armato, sui quali non si riscontrano cedimenti o fessurazioni a livello strutturale né rilasci di prodotto;
- attualmente i serbatoi hanno la seguente destinazione d'uso:
 - F114 è un deposito temporaneo di rifiuti;
 - F115 e F120 vengono utilizzati come serbatoi di recupero rifiuti R2;
 - F116, F117, F118, F126, F122, F127, F128 sono utilizzati come serbatoi di solventi recuperati;
- dal Rapporto della visita ispettiva programmata AIA del Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, avvenuta in data 23/11/22, durante il sopralluogo è stata anche visionata l'area su cui insiste il parco serbatoi fuori terra (F114, F115, F116, F117, F120) e non si sono riscontrate condizioni critiche dal punto di vista ambientale;

Considerata l'avvenuta dismissione del deposito da parte della ditta Rechim Srl, questa Agenzia non ha ritenuto necessario avviare il procedimento e indire la Conferenza dei Servizi;

DISPONE

ai sensi del DPR 420/1994 e s.m.i. e della L. 239/2004 **di autorizzare la Società Rechim Srl** (C.F. 01218210399 e P. IVA 01289040394) avente sede legale e operativa in via Argentana n°4 - 44048 Comune di Argenta (FE) **a dismettere l'impianto di lavorazione e/o stoccaggio oli minerali ad uso industriale**, così composto:

F114	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	esano grezzo
F115	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	esano tecnico
F116	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	esano tecnico
F117	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	esano tecnico
F118	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	cicloesano tecnico
F120	n°1 serbatoio metallico fuori terra orizzontale	mc	100	benzina 60/95

F122	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	esano grezzo
F126	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	sfridi altobollenti
F127	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	esano grezzo
F128	n°1 serbatoio metallico fuori terra verticale	mc	100	cicloesano tecnico

di capacità geometrica complessiva pari a 1000 m³.

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, unitamente alla planimetria dello stabilimento, alla Società richiedente e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, all'Agenzia delle Dogane di Ferrara e all'Unione Valli e Delizie per conoscenza.

Si dà atto, infine, che la Società Rechim Srl, con nota acquisita in data 11/01/23 (PG/2023/4810) ha dichiarato di aver assolto l'imposta di bollo e che conserverà la marca da bollo (id. 01190438320443 del 11/10/2022) unitamente all'atto che le viene rilasciato e trasmesso via pec.

SI INFORMA che ai sensi del D.Lgs n°196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro: DEL-2022-163 del 22/12/2022;

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Dirigente Responsabile del Servizio
 Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott.ssa geol. Gabriella Dugoni

F.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.